

La Legge n. 147/2013 ha istituito dal 1/1/2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, chiunque occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, avente effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni .

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

. La dichiarazione di cui sopra è da presentare ogniqualvolta che:

- abbia **inizio** il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- si verifichi una **variazione** di quanto precedentemente dichiarato (cambio di abitazione, variazione di metratura ecc..)
- si verifichi la **cessazione** del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed are precedentemente dichiarati.

Tutte le denunce di cui sopra dovranno essere inviate all'Ufficio Tributi del Comune, C.so Repubblica 39–42047 ROLO (RE) – mail: tributi@comune.rolo.re.it. – pec: rolo@cert.provincia.re.it – oppure consegnate a mano all'Ufficio Tributi o all'Ufficio Protocollo del Comune.

TARIFFE TARI Anno 2018

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,418	90,60
Famiglie di 2 componenti	0,487	199,33
Famiglie di 3 componenti	0,537	226,51
Famiglie di 4 componenti	0,577	244,63
Famiglie di 5 componenti	0,616	271,81
Famiglie di 6 o più componenti	0,646	289,99

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ²
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,193	0,432
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,303	0,673
Stabilimenti balneari	0,239	0,534

Esposizioni, autosaloni	0,163	0,547
Alberghi con ristorante	0,504	1,123
Alberghi senza ristorante	0,345	0,770
Case di cura e riposo	0,379	0,842
Uffici, agenzie, studi professionali	0,428	0,956
Banche ed istituti di credito	0,220	0,617
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,420	0,937
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,576	1,279
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,394	0,874
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,439	0,974
Attività industriali con capannoni di produzione	0,345	0,956
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,413	1,146
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,833	2,040
Bar, caffè, pasticceria	1,378	1,532
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,901	1,483
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,988	2,750
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,295	2,555
Discoteche, night club	0,621	1,728
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,227	0,755

La base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; per le unità abitative oltre alla superficie si considera anche il numero degli occupanti.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

PRIMA RATA: entro il 30 giugno 2018;

SECONDA RATA: entro il 30 novembre 2018.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale inviare i modelli F24 precompilati per il pagamento del tributo secondo le scadenze soprariportate. Il pagamento tramite modello F24 potrà avvenire presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale ed è esente da commissioni.

RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI

Compostaggio domestico: alle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, di una apposita dichiarazione al Comune che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento

Attività stagionali: alle utenze non domestiche, sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%, rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio. Presentazione richiesta **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo.

Abitazioni a disposizione: Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. Presentazione richiesta entro il **31 gennaio** dell'anno successivo.

Utenze domestiche non residenti: Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (euro/mq) prevista per un componente, qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione. Presentazione richiesta iniziale entro il **31 gennaio dell'anno successivo** all'evento e gli effetti si producono dalla data dell'evento dichiarato. Tale richiesta di riduzione deve essere **obbligatoriamente rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno**, allegando documentazione attestante i consumi minimi o nulli dell'anno precedente.

Avvio al riciclo: per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, entro il **31 gennaio dell'anno successivo**, comprova di avere avviato al recupero medesimo.

Attività agrituristiche: Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione pari a 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa. Presentazione richiesta **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo.